



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "IGNAZIO BUTTITTA"

Via F. Gioia, 4 - 90011 BAGHERIA (PA)

TEL: 091 966837 - sito web: www.icsbuttitta.edu

Codice Meccanografico: PAIC86500L

Codice Univoco: UFO6PF - Codice Fiscale: 90000850827

email: PAIC86500L@istruzione.it - PEC: PAIC86500L@pec.istruzione.it

Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni di Bullismo e di Cyberbullismo

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto

**Approvazione nella seduta del Collegio dei docenti del 30 giugno 2026
e nella seduta del Consiglio di Istituto del 9 luglio 2026**

Sommario

PREMESSA	3
OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	3
DEFINIZIONE E FORME DI BULLISMO	4
DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO	6
TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO	6
DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO	7
LE AZIONI DELLA SCUOLA	7
a. LA PREVENZIONE	8
b. LA COLLABORAZIONE CON L'ESTERNO	11
c. INTERVENTI PER CASI ACCERTATI O PRESUNTI	11
IL PROTOCOLLO DI AZIONE	12
Prima fase: SEGNALAZIONE	12
Seconda fase: VALUTAZIONE	13
Terza fase: SCELTA DELL'INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO	13
Quarta fase: MONITORAGGIO	14
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	14

PREMESSA

La Scuola, spazio fondamentale per sviluppare la cultura del dialogo e della legalità, ha un ruolo di primo piano nella costruzione e nella realizzazione del benessere personale e sociale. Questo principio è tuttavia talvolta intaccato dalla manifestazione di comportamenti a rischio riconducibili a fenomeni di bullismo o cyberbullismo. In quanto tali, la Scuola, in stretta sinergia con le famiglie e le preposte Istituzioni territoriali, intende occuparsi di prevenire e contrastare queste manifestazioni, attuando quanto previsto dalla normativa vigente. Individuare, prevenire, affrontare e combattere questi comportamenti sono dunque delle priorità più che mai sentite dalle istituzioni, specialmente adesso che queste condotte trasgressive stanno diventando più subdole e pericolose a causa dell'espansione della comunicazione elettronica e online. La risonanza individuale e sociale assunta dai fenomeni di bullismo nella nuova forma di cyberbullismo amplifica enormemente le cause e gli effetti di questi comportamenti: la scarsa tolleranza e l'incapacità di accettare l'altro hanno come conseguenza l'aggressione di persone viste come inermi e fragili, con esiti violenti sotto il profilo fisico, verbale e sociale. Resta ferma l'importanza di una sinergia con le famiglie, con cui la Scuola si impegna a trovare strategie volte a non screditare ma a valorizzare la diversità come segno di ricchezza sociale. La capacità di accettare gli altri, il senso della responsabilità collettiva e della legalità sono tutte forme di sensibilità che il nostro Istituto cerca di sviluppare in tutti i soggetti coinvolti, in qualunque ambiente essi si trovino a coesistere, dalle aule scolastiche agli spazi digitali.

OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Al fine di intervenire per porre in essere le Indicazioni ministeriali e attivare le dovute misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni in oggetto, il nostro Istituto si pone i seguenti obiettivi:

- promuovere la cultura della non violenza e del rispetto reciproco;
- agire in modo da implementare le competenze di cittadinanza;
- educare gli studenti all'uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali;
- incrementare la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, all'interno dell'Istituto, su tre livelli distinti: alunni, docenti, famiglie;
- definire le modalità di intervento nei casi in cui i fenomeni si verifichino;
- fornire supporto alle vittime di bullismo e cyberbullismo;
- incoraggiare comportamenti consapevoli e corretti, indispensabili a consentire alle giovani generazioni di esercitare la democrazia nel rispetto della diversità e delle regole del vivere civile.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto nel seguente quadro normativo:

Costituzione Italiana

- art. 3 "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni

personali e sociali”.

- art. 33 “L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”.
- art. 34 “L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”.

Codice Penale

- art. 494 (sostituzione di persone)
- art. 581 (percosse)
- art.582 (lesioni)
- art.595 (diffamazione)
- art.610 (violenza privata)
- art. 612 (minaccia)
- art. 612 bis (atti persecutori)
- art. 612 ter (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)
- art. 635 (danni alle cose)
- art. 660 (molestia e disturbo alle persone)

Codice Civile

- art. 2043 (risarcimento per fatto illecito per danno ingiusto)
- art. 2048 (responsabilità genitoriale)

Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”

Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni;

Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posti a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”

Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015)

D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”

Legge 71 del 2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

Legge 70 del 2024 (Procedure e strategie di prevenzione anche per il fenomeno generale del bullismo)

DEFINIZIONE E FORME DI BULLISMO

Il **Bullismo** viene definito come "l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni"¹.

Pertanto, il **Bullismo** (mobbing in età evolutiva) è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio. Esso è ripetuto nel corso del tempo ed è attuato nei confronti di persone considerate, dal soggetto che perpetra l'atto in questione, come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola.

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate.



Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- **Pianificazione:** il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;
- **Potere:** il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
- **Rigidità:** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **Gruppo:** gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang";
- **Paura:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che, parlando di questi episodi all'adulto, la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi.

In base a queste dimensioni, il **bullismo** può assumere forme differenti:

- **fisico:** atti aggressivi diretti (calci, pugni, percosse, ecc.), danneggiamento delle cose

¹ L. 71/2017, art. 1, c.m. dalla L. 70/2024.

altrui, furto intenzionale;

- **verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- **relazionale:** sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO

L'articolo 1, comma 2 della Legge 71/2027 recita: *“per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”*²

Gli atti di cyberbullismo possono essere suddivisi in due gruppi:

- **diretto:** il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea come SMS o MMS, che hanno un effetto immediato sulla vittima poiché diretti esclusivamente alla persona;
- **indiretto:** il bullo fa uso di spazi pubblici della Rete, come Social network, blog o forum, per diffondere contenuti diffamatori per la vittima.

TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Tra le numerose forme di cyberbullismo vi sono:

- **Flaming:** questo tipo di cyberbullismo avviene tramite l'invio di messaggi elettronici, violenti, volgari e incendiari allo scopo di suscitare delle vere e proprie battaglie verbali (flame wars) all'interno della rete tra due o più contendenti. Il fenomeno è presente all'interno dei giochi interattivi poiché, molte volte, le vittime sono dei principianti presi di mira dai giocatori più esperti che minacciano e insultano per ore quelli meno esperti;
- **Harassment:** caratteristica di questa forma di cyberbullismo sono le molestie. Si tratta dell'invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima, che possono causare anche delle serie problematiche psichiche ed emotive. Le molestie personali avvengono tramite e-mail, messaggi, forum e chat;
- **Cyberstalking:** si tratta di molestie ripetute, di esplicite minacce anche fisiche, di atti persecutori online, tali da far temere per la propria incolumità;
- **Denigration:** la denigrazione è una forma di cyberbullismo atta alla diffusione, in rete o tramite sms, di messaggi falsi e denigratori, di immagini, fotografie o video relative alla vittima, con lo scopo *“di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira”*;
- **Impersonation:** riguarda la sostituzione di persona. Il persecutore, entrato in possesso del nome utente e della password della vittima, invia dei messaggi, a nome di quest'ultima, ad una terza persona totalmente ignara della sostituzione del mittente.
- **Tricky Outing:** il bullo tramite questa strategia entra in contatto con la presunta vittima,

² <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/s>

scambiando con essa delle informazioni private e intime e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, il soggetto le diffonde in rete senza consenso

□ **Exclusion:** questo tipo di comportamento viene definito concretamente dal verbo “bannare”. Il cyberbullo decide di escludere intenzionalmente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo un altro utente, danneggiando la sua reputazione con pettegolezzi, notizie false e foto alterate;

□ **Happy slapping:** questa tipologia è strettamente connessa al bullismo tradizionale. Consiste nel registrare dei video mentre la vittima subisce diverse forme di violenze, sia psichiche che fisiche con lo scopo di ridicolizzarla, umiliarla e svilirla. Le registrazioni vengono effettuate all’insaputa della vittima. Le immagini vengono poi pubblicate e visualizzate da altri utenti. Tali aggressioni sono reali ma, talvolta, sono anche preparate e recitate dai ragazzi.

DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

BULLISMO	CYBERBULLISMO
Sono coinvolti, prevalentemente, gli studenti della classe e/o dell’Istituto	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo
Generalmente chi è capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo
I bulli, di solito, sono compagni di classe o di Istituto o studenti conosciuti dalla vittima	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale

LE AZIONI DELLA SCUOLA

Il nostro Istituto dichiara in maniera chiara e ferma l’inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni

sociali positive, la nostra Istituzione scolastica coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà.

La scuola, inoltre, promuove anche, in collaborazione con enti ed associazioni presenti nel territorio, iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo.

Oltre all'intervento educativo - preventivo si disporranno, ove necessario, nei confronti di chi assume comportamenti da bullo o da cyberbullo, delle misure di intervento disciplinare che esplicitino come la scuola condanni fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi e ogni forma di prepotenza, sia online che offline.

Le misure atte a contrastare il fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo riguardano tre ambiti distinti:

A. la prevenzione

B. la collaborazione con l'esterno

C. l'intervento in casi presunti e accertati di bullismo e cyberbullismo. Le misure correttive-educative ed eventuali sanzioni

a. LA PREVENZIONE

Essa avviene mediante l'azione sinergica di tutte le componenti della comunità educante, ciascuna delle quali svolge mansioni e compiti ben precisi, finalizzati alla sensibilizzazione, alla promozione del benessere psico-fisico e alla conoscenza dei suddetti fenomeni.

Si declinano, di seguito, i compiti delle figure preposte ai diversi ruoli:

LA DIRIGENTE SCOLASTICA:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il Bullismo e il Cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e di cyberbullismo nel territorio, in rete, con altre scuole, enti, associazioni e forze dell'ordine, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- dispone azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, affinché possano acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- predispone sul sito Internet della scuola uno spazio riservato al tema del cyberbullismo in cui raccogliere il materiale informativo e di restituzione dell'attività svolta dalla scuola nell'ambito della prevenzione;
- si attiva nella predisposizione di uno sportello di ascolto, anche con la collaborazione di personale qualificato esterno (pedagogisti, psicologi, psicopedagogisti).

Il Dirigente scolastico, inoltre, in ottemperanza all'art. 5, comma 1 della Legge 71 del 2017, venuto a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

IL REFERENTE PER IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare attività di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra le scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per l'organizzazione della giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la "Safer Internet Day" (SID);
- si occupa del monitoraggio dei fenomeni, strumento che oltre a fornire una fotografia della situazione scolastica generale, consente una valutazione oggettiva dell'efficacia degli interventi attuati;
- promuove la dotazione del proprio istituto di una ePolicy, con il supporto di "Generazioni Connesse".

IL COLLEGIO DEI DOCENTI:

promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE O DI INTERCLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

I DOCENTI:

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni;
- monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione alla Dirigente Scolastica o al referente per il bullismo e il cyberbullismo;
- si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo,

attraverso incontri informativi o corsi di aggiornamento proposti dalla scuola o attraverso la piattaforma Elisa.

I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in atto dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento disciplinare d'Istituto e il Regolamento di prevenzione e contrasto dei fenomeni in oggetto;
- conoscono le sanzioni previste dal suddetto regolamento – parte integrante di quello di Istituto – nei casi di cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI:

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, anche quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano;
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima;
- si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica;
- sono consapevoli che il Regolamento d'Istituto limita il possesso di smartphone e affini all'interno dell'Istituto, fatte salve le condizioni di utilizzo consentite;
- sono consapevoli che non è loro concesso, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire, mediante smartphone o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. Sono consapevoli, inoltre, che non è consentita alcuna divulgazione, poiché utilizzabili solo per fini di studio e documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastica, referente del bullismo/cyberbullismo, psicologo della scuola, docenti, etc.) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consci del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

PERSONALE ATA

- vigila negli spazi scolastici comuni e segnala, alle figure di riferimento, eventuali comportamenti inadeguati

b. LA COLLABORAZIONE CON L'ESTERNO

Il nostro Istituto si impegna a gestire le azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, promuovendo una rete di alleanze educative stabili con i soggetti istituzionali e sociali del territorio. L'obiettivo è duplice: implementare azioni preventive ad ampio raggio e attivare percorsi di supporto specialistico nei casi più complessi.

Oltre ad azioni preventive interne, la scuola attiva collaborazioni formali anche con:

- Forze dell'Ordine (Polizia Postale e delle Comunicazioni, Carabinieri): per strutturare interventi didattici formativi/informativi sulla legalità e sulla cittadinanza digitale, e per il supporto nella gestione di eventuali casi gravi di cyberbullismo (es. diffamazione online, revenge porn, sexting).
- Autorità Giudiziaria Minorile: nei casi in cui si renda necessaria la segnalazione formale agli organi competenti per la tutela del minore o per l'attivazione di provvedimenti civili/amministrativi
- Servizi Sociali del Comune e Servizi di Tutela Minori: per analizzare situazioni di disagio familiare o ambientale e definire progetti individualizzati di recupero e inclusione.
- con il Terzo Settore e le Associazioni sul territorio: Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS)

c. INTERVENTI PER CASI ACCERTATI O PRESUNTI

Prima di analizzare le fasi costituenti del protocollo di azione, è doveroso precisare che la tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web, è per la scuola una priorità. Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, essa promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come:

- **netiquette**, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese **étiquette** (buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email.
- norme di uso corretto dei servizi in rete (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi virus, malware, etc., costruiti appositamente);
- sensibilizzazione alla lettura attenta delle **privacy policy**, il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social network da parte delle aziende stesse;
- costruzione di una propria web reputation positiva;
- sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici del fenomeno dilagante del “vamping” (il restare svegli la notte navigando in rete);
- regolamentazione dell'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.

IL PROTOCOLLO DI AZIONE

PROTOCOLLO DI AZIONE
Definizione chiara e condivisa delle modalità con cui la scuola affronta e prende in carico gli episodi di bullismo e cyberbullismo e definizione dei ruoli specifici



Prima fase: SEGNALAZIONE

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare alla Dirigente Scolastica o al referente per il bullismo e il cyberbullismo o al Team antibullismo, i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del/i bullo/i, della/e vittima/e e delle dinamiche intercorse tra le parti.

Si ricorda che la Legge 71/2017 – *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo* – pone molta attenzione ai reati di **diffamazione, minaccia e violazione dei dati personali**, facendo riferimento agli articoli 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

A tal proposito, si rammenta che l'art. 8 del DL 11/2009 regola il provvedimento di ammonimento per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita:

- *“comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.*
- *comma 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale [...]”.*

Si sottolinea come l'**ammonimento** assuma il carattere della diffida per il solo fatto che

l'intervento avviene a reato già integrato, ma prima della querela (la diffida, invece, tende a prevenire il reato). L'ammonimento rimane quindi un provvedimento di Polizia di sicurezza che, come tale, può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e dannose. La finalità dell'ammonimento è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria, conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

I genitori e la scuola possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere un errato comportamento in rete e su cosa significhi il cybermobbing per le vittime. Va inoltre segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente.

È necessario far comprendere ai ragazzi che, trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità, si possono evitare alcuni pericoli.

Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblici immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio. Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (*netiquette*), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri di impostazione sicuri.

MODALITA' DI SEGNALAZIONE:

I docenti, gli alunni e i genitori che volessero attenzionare un presunto o accertato caso di bullismo o cyberbullismo devono:

- segnalarlo personalmente al Dirigente Scolastico o al Referente d'Istituto per il bullismo e il cyberbullismo o ai membri del Team antibullismo;
- informare il Consiglio di classe
- inviare apposito modulo di segnalazione tramite posta elettronica all'indirizzo del docente referente (vedasi allegato 1)
- richiedere, mediante indirizzo mail istituzionale del referente, un colloquio con il referente stesso

Inoltre, gli studenti e le studentesse possono effettuare la suddetta segnalazione, anche in forma anonima, servendosi di una scatola box, collocata in un luogo sicuro della scuola.

Seconda fase: VALUTAZIONE

Dopo la segnalazione, si procederà a raccogliere, verificare e valutare le informazioni acquisite mediante:

- convocazione e ascolto degli alunni interessati
- convocazione e ascolto dei genitori degli alunni coinvolti
- convocazione del Consiglio straordinario per l'erogazione dell'eventuale sanzione

Terza fase: SCELTA DELL'INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO

Attestata la veridicità del caso, comparate le testimonianze dei/delle alunni/e coinvolti/e, il Dirigente Scolastico, di concerto con il referente ed il Consiglio di classe, provvederà alla scelta delle azioni o dei compiti di intervento riparatore che il bullo/la bulla o i bulli/le bulle dovranno svolgere.

Tra le azioni comminabili vi sono interventi educativi ed interventi disciplinari.

Rientrano nella categoria degli interventi educativi:

- Incontri con il referente di Istituto o i membri del Team antibullismo per responsabilizzare gli alunni coinvolti
- Lettura di brani attinenti alle tematiche in oggetto
- Visione di film, cortometraggi, video attinenti
- Dibattiti e riflessioni in classe
- Rielaborazione del codice di comportamento
- Counselling

Della categoria di interventi disciplinari fanno parte:

- lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo dell'alunno
- lettera scritta di scuse da parte del bullo alla vittima;
- scuse verbali, da parte del bullo, da porgere pubblicamente alla vittima;
- incontro chiarificatore tra bullo e vittima in presenza di un docente
- svolgimento di un tema o preparazione di un elaborato relativo a tematiche quali: il rispetto dell'altro, l'empatia, la solidarietà tra pari, la non violenza; la presa di coscienza della propria responsabilità nell'agire
- Compiti e/o lavori di assistenza e riordino a scuola

Quarta fase: MONITORAGGIO

Esso viene condotto sia in itinere, nel corso dell'anno scolastico, sia al termine di un intervento educativo o disciplinare. Il monitoraggio è uno strumento utile per indagare periodicamente sul clima scolastico; valutare l'incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; raccogliere dati e segnalazioni; appurare l'efficacia delle strategie di prevenzione e intervento; valutare le azioni intraprese e definire nuove strategie di prevenzione e contrasto.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento.

Si privilegeranno azioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto

Constatato l'episodio di cyberbullismo, la Dirigente Scolastica procederà a sanzionare il/i responsabile/i di atti di bullismo e cyberbullismo, secondo le modalità enunciate nella seguente tabella D, contenuta nel Regolamento di Istituto e relativa alle **infrazioni molto**

gravi:

Tipo di mancanza	Sanzione	Organo competente
Atti di discriminazione e/o sopraffazione. Atti di bullismo	Sospensione da 5 a 15 giorni	Dirigente/Consiglio di Classe
Aggressione fisica o verbale	Sospensione da 5 a 15 giorni	Dirigente/Consiglio di Classe
Comportamenti offensivi online, cyberbullismo	Sospensione da 5 a 15 giorni; segnalazione alle Autorità competenti, se necessario	Dirigente/Consiglio di Classe

Qualora i comportamenti messi in atto da uno o più bulli dovessero caratterizzarsi come reati ascrivibili ai fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo, la Dirigente Scolastica contatterà la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del/dei cyberbullo/i che non rispettano le regole di comportamento.

Poiché la priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo, essa predisporrà, in presenza di fondi, uno sportello di ascolto psicologico, per sostenere le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

Allegati

1. Scheda di segnalazione